UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

attivato ai sensi del D.M. 22/10/2004, n. 270 - valido a partire dall'a.a. 2018/19

INDICE

Titolo I: Istituzione ed attivazione

Art. 1 - Informazioni generali e finalità

Titolo II: Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, sbocchi occupazionali

Art. 2 - Obiettivi formativi

Art. 3 - Risultati di apprendimento attesi

Art. 4 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Titolo III: Requisiti di accesso al corso di studio

Art. 5 - Programmazione degli accessi e utenza sostenibile

Art. 6 - Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti di ammissione

Art. 7 - Modalità di verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'ammissione

Art. 8 – Trasferimenti, passaggi di corso, riconoscimento e obsolescenza dei crediti

Titolo IV - Organizzazione del Corso di Studi

Art. 9 – Organi di governo del Corso di Studi

Titolo V - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

Art. 10 – Ordinamento Didattico

Art.11 – Manifesto degli Studi di Ateneo e Manifesto di Dipartimento

Art. 12 - Tipologia di attività didattiche

Art. 13 – Frequenza alle attività didattiche e passaggi d'anno

Art. 14 – Impegno didattico dei docenti

Art. 15 – Requisiti per la docenza non universitaria

Art. 16 - Verifica dell'apprendimento e valutazione del profitto

Art. 17 - Modalità di svolgimento e verifica delle attività formative professionalizzanti

Art. 18 – calendario didattico e sessioni d'esame

Art. 19 - Prova finale

Art. 20 – Valutazione dell'attività didattica

Titolo VI: Norme finali e transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore e validità del regolamento

Titolo I - Istituzione ed attivazione

Art. 1 – Informazioni generali e finalità

1.1. Il presente regolamento didattico del Corso di Studi in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) disciplina l'organizzazione del Corso di Studi in conformità con l'Ordinamento Didattico vigente nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della Classe di riferimento (Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione) e delle norme generali dei Corsi di Studi contenute nel Regolamento Generale e Didattico di Ateneo al quale si fa riferimento per ogni aspetto non normato dal presente regolamento.

Il regolamento viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 22 ottobre 2004 n. 270 e successivi decreti, che hanno portato alla trasformazione del precedente corso di laurea avente analoga denominazione, attivo dall'anno accademico 2005-06 e realizzato sulla base del DM 509/99. Il regolamento recepisce altresì le specificità sancite con il D.I. 19 Febbraio 2009 (G.U. 25 Maggio 2009) n. 119 "*Determinazione delle Classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*".

1.2. La struttura didattica responsabile è il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

1.3. La sede in cui si svolge l'attività didattica è prevalentemente il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma e relativamente e, relativamente alle sedi di tirocinio esterno, si rimanda alla specifica sezione di codesto regolamento.

1.4. Le informazioni sul Corso di Studi sono reperibili collegandosi al seguente indirizzo internet: http://cdl-tpall.unipr.it/

1.5. Il corso di Studi rilascia il titolo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro luoghi di lavoro)

Titolo II - Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, sbocchi occupazionali

Gli obiettivi formativi specifici, che includono il quadro delle conoscenze e delle competenze e le abilità da acquisire secondo il profilo professionale di riferimento, nonché gli sbocchi occupazionali e professionali, sono approvati dal Consiglio di Corso di Studi in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (CCS) e vengono annualmente riportati in dettaglio nella Scheda Unica Annuale (SUA).

Art. 2 - Obiettivi formativi

2.1. I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e

responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici.

2.2. Coerentemente con gli obiettivi formativi qualificanti della classe, il Corso di Studi (CdS) in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ha lo scopo di preparare operatori sanitari dotati di solide conoscenze di base e pratiche nel settore delle scienze e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2.3. I laureati in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Inoltre, svolgono le funzioni di addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previste dall'art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come determinato dall'art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) - comma 5 del medesimo decreto che individua anche la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro come requisito professionale

2.4. Il CdS garantisce ai suoi laureati un patrimonio culturale e scientifico necessario a svolgere con responsabilità le funzioni proprie della professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. Le sue funzioni sono: Pareri e Consulenza, Vigilanza e Controllo, Indagine, Informazione, Interventi Formativi, Educazione, Gestione e Ricerca.

2.5. Il CdS propone il conseguimento degli obiettivi formativi definiti nell'Ordinamento Didattico (**allegati A e B**), che sono parte integrante del presente Regolamento ma che sono passibili di revisione in rapporto a mutate esigenze formative.

Art. 3 - Risultati di apprendimento attesi

3.1. I laureati in TPALL devono raggiungere le competenze culturali e professionali espresse, secondo i descrittori di Dublino, come segue:

1. Conoscenza e capacità di comprensione

Durante il percorso formativo, lo studente deve apprendere ed acquisire:

- le conoscenze di base in ambito di igiene e sanità pubblica, di prevenzione, di organizzazione del sistema sanitario, dell'organizzazione aziendale, di medicina del lavoro ed igiene industriale, , della qualità dei processi, della tutela dell'ambiente e del territorio;

- le abilità informatiche di base per la raccolta, l'organizzazione e la gestione dei dati in ambiente informatico;

- la conoscenza delle nozioni di base dell'epidemiologia ed è introdotto alla problematica della prevenzione, in particolare a quella promossa dal sistema sanitario nazionale (SSN) e dai quadri normativi di riferimento;

- gli elementi fondamentali del diritto del lavoro, del diritto penale e amministrativo applicati ai reati contro l'ambiente e la sicurezza del lavoro;

- le modalità attraverso le quali le sostanze esogene possono determinare effetti sulla salute umana e sull'ambiente e gli elementi di base per la stima e la gestione dei rischi;

- la capacità di analizzare criticamente processi complessi, come quelli relativi alla filiera alimentare ed alla sicurezza degli alimenti e delle acque destinate al consumo umano;

- le conoscenze in merito alle procedure per il riconoscimento e la repressione dei reati contro l'ambiente e la salute e sicurezza del cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro.

Tali conoscenze sono acquisite mediante le attività caratterizzanti specificate in dettaglio nella SUA, che prevedono partecipazione a lezioni frontali, che si avvalgono anche di metodologie formative attive finalizzate al coinvolgimento dello studente, e le relative modalità di verifica degli insegnamenti. Le modalità di verifica contemplano il colloquio orale o l'elaborato scritto e sono finalizzate a valutare le conoscenze acquisite e l'approccio metodologico alle tematiche proposte.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La capacità di applicare conoscenza e comprensione è raggiunta dagli studenti grazie all'attività di laboratorio professionalizzante ed all'attività di tirocinio professionalizzante, che si svolgono in parte in "sede protetta" per consentire la sperimentazione tramite analisi di casi e simulazioni con tecnici della prevenzione della Sanità Pubblica e/o consulenti esperti in tematiche di interesse del profilo in formazione e successivamente presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle ASL di Area vasta Emilia-Nord, presso le sedi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e presso aziende convenzionate.

In particolare, ci si attende che lo studente acquisisca le seguenti capacità:

1) eseguire attività di indagine al fine di individuare i determinati di rischio in sopralluoghi, ispezioni e campionamenti presso luoghi di vita e di lavoro;

2) analizzare e formulare pareri finalizzati al rilascio di autorizzazioni in ambito di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, igiene degli alimenti e delle bevande ed igiene di sanità pubblica e veterinaria e dirimere criticità connesse alle medesime tematiche;

3) valutare i rischi e la necessità di accertamenti e di rilevare irregolarità nel corso dell'attività di vigilanza svolta negli ambiti della sanità pubblica;

4) informare e formare i portatori di interesse (cittadini nei luoghi di vita e di lavoro, attori della prevenzione, ecc.) sulle tematiche di promozione della prevenzione nei vari ambiti di azione della sanità pubblica;

5) analizzare i principali Atti di Polizia amministrativa e giudiziaria;

6) applicare la legislazione vigente in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo e alle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e finalizzata alla consulenza alle aziende nella medesima materia.

3. Autonomia di giudizio

Nell'ambito delle aree di competenza dei Tecnici della Prevenzione, i laureati saranno in grado di assumere responsabilità decisionale autonome di progetti di media dimensione e di contribuire al processo decisionale, in collaborazione con altre figure professionali, in progetti complessi. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso alcuni corsi di insegnamento con componente progettuale o applicativa e attraverso il tirocinio professionalizzante. Esso sarà verificato attraverso i relativi esami di profitto e l'esame finale di laurea (prova pratica, abilitante alla professione).

4. Abilità comunicative

I laureati saranno in grado di comunicare ed interagire sulle tematiche di interesse con interlocutori specialisti e non specialisti, secondo il proprio livello di responsabilità. Tale obiettivo viene tuttora perseguito attraverso un percorso seminariale di cui gli studenti stessi sono protagonisti, ovvero consentendo a loro stessi la decisione degli argomenti e la conduzione della presentazione di fronte a docenti e discenti dello stesso corso di laurea. Con modalità di partecipazione attiva attraverso sperimentazioni/simulazioni avviene anche la presentazione e verifica delle attività sul campo svolte durante il tirocinio nelle sedi convenzionate.

5. Capacità di apprendimento

I laureati saranno in grado di procedere autonomamente nell'aggiornamento professionale ed, eventualmente, di proseguire gli studi a livello avanzato (laurea magistrale). Questo obiettivo sarà perseguito soprattutto attraverso i corsi di insegnamento di natura metodologica, che preparino ad affrontare studi successivi. Esso sarà verificato attraverso gli esami di profitto.

Art. 4 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La preparazione teorico-pratica impartita dal CdS potrà permettere al laureato in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) anche di affrontare il mercato libero dell'attività professionale, proponendosi per compiti di consulenza e collaborazione verso il mondo produttivo sulle tematiche succitate. I principali sbocchi occupazionali sono i seguenti:

- Strutture del SSN (Dipartimenti di Sanità Pubblica nelle diverse articolazioni e Servizi di Prevenzione e Protezione)
- Agenzie Regionali per la Prevenzione e l'Ambiente
- Servizi di Prevenzione e Protezione di aziende pubbliche e private di ogni settore economico/produttivo
- Studi e Società di consulenza (igiene e sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti, formazione, certificazione macchine, cantieri temporanei o mobili, impianti, impatto acustico...).

Titolo III - Requisiti di accesso al corso di studio

Art. 5 – Programmazione degli accessi ed utenza sostenibile

Il numero di posti a disposizione è programmato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Art. 6 - Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti di ammissione

6.1. Possono essere ammessi al CdS i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M DM 270/04, art 6, comma 1.

Il MIUR pubblica annualmente modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Studi ad accesso programmato a livello nazionale che vengono richiamate nel bando di ammissione pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui Siti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e del Corso di Studi.

Art. 7 - Modalità di verifica del possesso delle conoscenze e/o capacità richieste per l'ammissione

7.1. Il test di ammissione è organizzato dall'Ateneo, sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MIUR, secondo quanto previsto in materia di accesso ai corsi a programmazione nazionale, specificamente per le i Corsi di Studi delle Professioni Sanitarie. La prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti, ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale.

7.2. Eventuali carenze formative e/o culturali da parte degli studenti del primo anno in una o più specifiche discipline, che emergeranno dalle verifiche in itinere, potranno essere colmate attraverso attività formative finalizzate ad accrescere ed a orientare le conoscenze di base dello studente in tali discipline. Tali attività saranno attuate nella forma dell'autoapprendimento guidato o in altra forma che il docente delle discipline corrispondenti riterrà più idonea, anche avvalendosi della collaborazione di tutor individuati fra gli studenti del CdS.

Art. 8 – Trasferimenti, passaggi di corso, riconoscimento e obsolescenza dei crediti

8.1. Sono ammessi trasferimenti verso il CdS, purché non da corsi di studi di ordinamenti antecedenti al D.M. 270/2004 ed entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata. Inoltre, i trasferimenti e i passaggi sono deliberati dal Consiglio di Corso di Studi (CCdS) anche in base al numero dei posti programmati disponibili.

8.1.1. Trasferimenti da CDS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di altre Università (in entrata).

Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Studi in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) di altre Università possono essere accolte nel limite dei posti disponibili. Gli studenti devono presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo rispettandone le scadenze e le modalità secondo il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

8.1.2. Requisito indispensabile per poter inoltrare la richiesta di nulla osta al trasferimento è l'aver superato l'esame di Tirocinio relativo all'anno di corso precedente o in alternativa, qualora l'esame al momento della richiesta di trasferimento non fosse stato ancora verbalizzato, si chiede di allegare una dichiarazione del Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP) che attesti che il tirocinio sia stato regolarmente svolto con esito positivo. A parità di posizione verrà preso in considerazione in ordine seguente: i) il numero totale di esami sostenuti; ii) la media delle valutazioni conseguite.

Le informazioni circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande e della documentazione da allegare sono reperibili sul sito web del Corso di Studi.

Le domande saranno esaminate nel primo Consiglio di Corso di Studi (CCdS) utile che provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta.

8.1.3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università sono subordinate ad approvazione da parte del CCdS di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

8.1.4 Gli studenti provenienti da Università estere dovranno allegare alla domanda di trasferimento, in sostituzione all'autocertificazione, le certificazioni originali rilasciate dall'Ateneo di provenienza, corredate di traduzione legalizzata in lingua italiana. Le domande saranno esaminate nel primo CCdS utile che provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta, tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (n° 24/2014) sulle istanze di trasferimento dai Paesi della Comunità Europea.

8.1.5. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il CCdS, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

8.2. Il passaggio verso il CdS da parte di studenti iscritti o frequentanti un altro corso di studi attivato presso l'Università di Parma è subordinata al superamento del test di ingresso.

8.3. I CFU conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Studi della medesima Università o di altre Università, o altri percorsi formativi (corsi di formazione professionale, attività professionali, ecc.) possono essere riconosciuti dal CCdS dopo un giudizio di congruità espresso dal docente dell'insegnamento o del modulo che, previa valutazione della documentazione e degli obiettivi formativi e dei contenuti dei moduli didattici di cui si è richiesto il riconoscimento, può riconoscere

l'esame, parte dell'esame, la frequenza, parte della frequenza, eventuali integrazioni per il riconoscimento dell'esame.

Secondo quanto disposto dal DM 16/3/2007 Art 4 e dalla Nota MIUR n. 1063 del 29/04/2011, sono riconoscibili soltanto le abilità professionali certificate, nonché ulteriori conoscenze e abilità maturate in attività formative cui l'Università abbia concorso, purché attinenti al percorso didattico ed in termini rigorosamente individuali, in numero massimo di 12 (dodici) CFU.

8.4 Non saranno prese in esame domande incomplete.

Titolo IV - Organizzazione del Corso di Studi

Art. 9 – Organi di governo del Corso di Studi

9.1. L'organizzazione e la valutazione delle attività formative del CdS sono affidate a:

- **Consiglio di Corso di Studi** (CCdS), costituito da tutti i docenti del corso e da una rappresentanza degli studenti (pari al 20% del corpo docente).
- il **Presidente del Corso di Studi (PCdS)**, eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo universitari, dai membri del Consiglio del Corso di Studi. Il Presidente può individuare tra i docenti universitari del corso un **Presidente Vicario o Vicepresidente**.
- Il **Direttore della attività didattiche professionalizzanti (DADP)**, designato, a seguito di bando, dal Consiglio di Corso di Studi tra i docenti dello specifico profilo professionale in possesso di Laurea Specialistica dello specifico profilo. (DI 19-02-2009, art. 4 comma 5)
- **Tutor didattici**, designati, a seguito di bando, dal Consiglio di Corso di Studi tra personale dello specifico profilo professionale, in possesso di requisiti specifici.
- **Manager per la qualità della didattica,** figura tecnico-amministrativa.

Inoltre, il Presidente ed il Consiglio del Corso di Studi si avvalgono della collaborazione delle seguenti figure/commissioni:

- *Il **Responsabile della Assicurazione della Qualità** (RAQ)*
- *Il **Gruppo del Riesame** del Corso di Studio (GAV)*
- *La **Commissione Didattica***
- *Il Delegato per l'orientamento in ingresso e per il tutorato*
- *Il Delegato per l'orientamento in uscita*
- *Il Referente per gli scambi internazionali*

9.1.1. Il **Consiglio di Corso di Studi** (CCdS) in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) è composto da tutti i docenti che svolgono attività di insegnamento nel Corso di Studi (professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al CdS in TPALL nell'anno accademico vigente, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e

i professori a contratto), dal Direttore della attività didattiche professionalizzanti e dai rappresentanti degli studenti.

Il CCdS ha principalmente i seguenti compiti:

- elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento di afferenza l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;

- consultati i rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli

- propone il Regolamento Didattico del corso di studio;

- approva il piano degli studi (PdS) e il documento annuale di programmazione didattica del CdS in TPALL, ovvero il Quadro delle Attività Formative (QAF); inoltre assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;

- individua le linee generali volte a definire obiettivi e contenuti degli insegnamenti del CdS, nonché la proposta in tema di attivazione, disattivazione, integrazione dei corsi di insegnamento previsti dal piano degli studi, compresa l'indicazione delle eventuali necessità di copertura di insegnamenti da parte di nuovi docenti;

- l'individua le linee generali volte a definire le modalità di valutazione del profitto e l'esercizio del loro controllo

- definisce il calendario didattico;

- propone in merito all'impiego delle risorse materiali e di personale non docente, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività didattiche previste comprese quelle relative alla didattica tutoriale e di tirocinio

- determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'ordinamento didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;

- determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

- valuta le proposte in merito all'equipollenza e al riconoscimento di esami, eventi formativi, titoli conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero, in conformità alla legislazione vigente;

- garantisce l'attuazione e l'esecuzione dei principi statutari e di quelli espressi dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e l'esercizio di tutte le competenze ad esso delegate dal medesimo Dipartimento.

Il CCdS propone la nomina dei docenti cui affidare la titolarità dei moduli didattici, nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente in tema di formazione universitaria delle

professioni sanitarie. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a coloro che risultano in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi di insegnamento del CdS.

Il CCdS è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o da un terzo dei suoi membri quando ne faccia richiesta motivata. La convocazione viene effettuata dal Presidente, di norma almeno sette giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso di urgenza. Sempre per motivi di urgenza il CCdS può essere convocato anche per via telematica. Il numero legale è raggiunto quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le funzioni di segretario del CCdS di TPALL sono svolte da uno dei docenti o dal manager didattico.

9.1.2. Il **Presidente del Corso di Studi** è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio del Corso di Studi tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio e dura in carica un triennio accademico. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Corso di Studi, rappresenta il Corso di Studi nelle varie sedi istituzionali universitarie ed extra-universitarie e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Corso di Studi. Inoltre, è il principale responsabile dell'accreditamento e della Gestione della Qualità del CdS; presiede il gruppo di lavoro che esamina e discute tutti gli aspetti legati alla gestione della qualità della didattica del CdS, unitamente ai docenti designati ed ai rappresentanti degli studenti eletti. Infine, è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del sito CINECA relativo alla Scheda Unica Annuale di Corso di Studio (SUA CdS), nonché del rapporto di Riesame annuale e periodico.

In mancanza di una commissione didattica formalizzata, esamina le pratiche degli studenti e propone le relative delibere al Consiglio di Corso di Studi; valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico e propone gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva; propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario didattico; indica alle strutture di riferimento, le date delle prove d'esame e di tirocinio; nomina le commissioni per la prova finale.

9.1.3. Il **Direttore delle attività didattiche professionalizzanti (DADP))**, è designato, a seguito di bando, dal Consiglio di Corso di Studi tra i docenti del profilo professionale in possesso di Laurea Specialistica e di una documentata esperienza nel campo formativo specifico, ai sensi del D.I. 19/02/2009, art. 4 comma 5 [*...l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico (...) è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione*"].

Secondo gli orientamenti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR - *Parere n.14 del 18-10-2011*) l'affidamento dell'incarico nei ruoli previsti dei corsi di laurea viene attribuito in base a criteri previsti nei regolamenti didattici: questi prevedono il possesso di Laurea triennale e Magistrale dello specifico profilo professionale e documentata esperienza di docenza in corsi di laurea dello specifico profilo professionale e/o nell'ambito della formazione della durata di almeno 5 anni. La nomina del DADP viene poi ratificata dal Direttore Generale della struttura Sanitaria (SSN) presso la quale il professionista opera.

Il DADP collabora con il Presidente del Corso di Studi e si uniforma alle deliberazioni del CCdS assicurando le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività formative pratiche e di tirocinio, previste dall'ordinamento del Corso di Studi, in sinergia con gli altri insegnamenti previsti dal Regolamento didattico;

b) assicurazione a che gli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio siano svolti coerentemente agli obiettivi formativi professionalizzanti ed in conformità al calendario delle attività didattiche del Corso di Studi;

c) individuazione dei Coordinatori /Tutor didattici d'anno, ove previsti;

d) individuazione del personale tecnico cui affidare le funzioni di tutor di tirocinio. Nel caso il cui il personale sia dipendente di Azienda Sanitaria, la sua individuazione è condotta d'intesa anche con il Direttore del Servizio Assistenziale dell'Azienda in oggetto.

e) individuazione, d'intesa con la Direzione Assistenziale delle Aziende Sanitarie coinvolte, delle sedi idonee per le attività di tirocinio;

f) elaborazione del "Patto Formativo" di tirocinio da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Corso di Studi/Laurea Magistrale;

g) riferimento per gli studenti nelle procedure di attivazione dei tirocini formativi, oltre che degli obiettivi formativi raggiunti.

L'incarico di DADP è, secondo la normativa vigente, di durata triennale.

Le funzioni di DADP possono essere svolte a tempo pieno o a tempo parziale.

9.1.4. Al fine di assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo, il DADP assegna gli studenti a tutor di primo livello (**Tutor didattici**), messi a disposizione dell'Università, a seguito di bando, da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di protocolli d'intesa/accordi appositamente stilati.

Le funzioni di tutor di primo livello sono attribuite al personale appartenente allo specifico profilo professionale con consolidata esperienza professionale e didattica.

Il Tutor didattico nei Corsi di Studi delle professioni sanitarie collabora con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del corso di Studi:

- all'organizzazione nella gestione dei tirocini;
- nel raccordo fra gli insegnamenti, in modo da rendere coerenti gli insegnamenti professionalizzanti con gli altri insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico;
- nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale;
- crea le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità, secondo le indicazioni dei Consigli di Corso di Laurea;
- compartecipa alla progettazione generale dell'apprendimento tecnico-sanitario;

- è responsabile dei percorsi individualizzati di apprendimento, della gestione e supervisione di interventi formativi in ambito tecnico-sanitario, della valutazione formativa nella specifica esperienza di tirocinio, utilizzando nella sua attività educativa metodologie innovative;

- compartecipa alla valutazione finale dello studente.

Il Tutor didattico, inoltre, è responsabile dell'apprendimento e ne facilita i processi attraverso sessioni tutoriali; seleziona le opportunità formative, integra l'esperienza pratica con la teoria appresa, presidia in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza; si occupa dell'apprendimento degli studenti in difficoltà, facilita i processi di valutazione in tirocinio e tiene i rapporti con i tutori delle sedi di tirocinio.

Il Tutor didattico può svolgere attività di docenza conferita dal Consiglio di Corso di Laurea.

La durata dell'incarico di Tutor Didattico è triennale.

Le funzioni del tutor didattico possono essere svolte a tempo pieno o a tempo parziale.

Il tutor è coadiuvato nella sua attività da altri tecnici della prevenzione operanti nei Servizi (tutor di secondo livello o **tutor/guide di tirocinio**) che, a tempo parziale, durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, si occupano dell'addestramento professionale nelle varie sedi di tirocinio. Il Tutor di tirocinio, dipendente dalla struttura presso la quale si svolge il tirocinio, appartiene al ruolo sanitario e ha lo stesso profilo professionale dello studente che affianca. Pur continuando a svolgere l'attività che gli compete per ruolo, segue lo studente garantendogli un apprendimento professionalizzante.

I tutor/guide di tirocinio vengono individuati annualmente dalle amministrazioni di appartenenza, tramite referenti per le attività di tirocinio, che collaborano con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti. I referenti delle amministrazioni di appartenenza periodicamente si incontrano con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti per il coordinamento e monitoraggio delle attività.

Per ogni attività tutoriale, vengono definiti obiettivi formativi il raggiungimento dei quali viene verificato con modalità diverse rispetto alla tipologia delle attività stesse.

Le funzioni di tutor didattico possono essere svolte a tempo pieno oi a tempo parziale.

9.1.5 Al **Manager per la qualità della didattica** competono i seguenti compiti:

- promuovere l'organizzazione e la funzionalità della didattica del corso di studio;

- fornire supporto amministrativo per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e il funzionamento del corso di studio, in coordinamento con il responsabile del servizio per la qualità della didattica del Dipartimento;

- aggiornare i dati di sua competenza sul sito del corso di studio in collaborazione con le strutture competenti.

9.1.6. Le altre figure/commissioni che coadiuvano il Presidente e il Consiglio del Corso di Studi sono così definite:

Il ***Responsabile della Assicurazione della Qualità (RAQ)*** viene nominato dal Presidente/Consiglio fra i docenti del CCdS con i seguenti compiti:

- coadiuvare il Presidente del corso di studio e il Direttore di Dipartimento nella pianificazione delle azioni di miglioramento e nel controllo della loro implementazione;
- proporre al Consiglio di Corso il programma delle azioni di miglioramento;
- monitora, avvalendosi del personale amministrativo dell'area Didattica del Dipartimento e/o dei centri di servizio, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata;
- informa tempestivamente il Presidente di corso di studio di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti;
- entro il 31 ottobre di ogni Anno Accademico redigere una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta nel corso dell'anno e trasmetterla al Presidente del corso di studio.

Resta in carica 3 anni.

Il Gruppo del Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studi o da un suo delegato, dal RAQ, da almeno uno studente del corso di studio, da altri docenti il cui numero è a discrezione del CCdS e dal Manager Didattico.

La componente studentesca del Gruppo del Riesame deve essere diversa da quella presente nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e viene designata dai rappresentanti degli studenti eletti nel CCdS.

Il Gruppo del Riesame provvede alla stesura del Rapporto di Riesame e all'individuazione di azioni di miglioramento, sia su base annuale che pluriennale, rilevando:

- i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del corso di studio;
- le schede dell'opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti e degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano stage o tirocini;
- il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti dagli Organi di Governo;
- i suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione (NdV) e dalla CPDS;
- la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza.

IL Gruppo del Riesame organizza inoltre la consultazione delle parti interessate per la predisposizione dell'offerta formativa del corso di studio. Collabora alla stesura della SUA-CdS fornendo le informazioni previste nel Rapporto di Riesame.

Il Gruppo del Riesame è designato dal Consiglio del CdS e dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinomina. La componente studentesca dura in carica due anni.

La **Commissione didattica** del Corso di Laurea, nominata dal Consiglio del Corso di Laurea, rimane in carica 3 anni ed è costituita dal Presidente del Corso di Laurea, dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, dai Tutor d'anno/Tutor didattici (tutte le sedi formative) e da docenti di insegnamenti con il maggior numero di CFU.
La Commissione Didattica:

- programma le attività formative del corso, stabilendone l'articolazione e definendo i responsabili dei vari insegnamenti;
- fornisce indicazioni per il miglioramento della didattica e la verifica delle attività svolte;
- redige il Regolamento Didattico del corso di studio e le relative modifiche;
- valuta e approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti, le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami, prima di sottoporle, entro i termini stabiliti dall'Ateneo, all'approvazione del Consiglio di Corso e del Dipartimento di riferimento;
- valuta eventuali pratiche degli studenti relative a richieste di riconoscimento di crediti prima di sottoporle all'approvazione del CdS;
- formula proposte di interventi per risolvere le eventuali criticità didattiche evidenziate
- esamina le proposte/segnalazioni formulate dagli studenti

9.2. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza, su proposta motivata del docente titolare di insegnamento o del Presidente di CdS, può nominare **cultori della materia** in uno specifico SSD.

Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Come previsto dall'art. 38 comma 11 del Regolamento di Ateneo e dallo specifico le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Infine, conformemente allo specifico Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti), fatte salve le attività connesse al proprio ruolo ove si tratti di personale tecnico-amministrativo delle Università.

Per gli esami di profitto è ammessa la presenza di cultori della materia in misura non superiore ad un terzo del numero dei componenti della commissione di esame.

Titolo V - Organizzazione didattica e svolgimento del percorso formativo

Art. 10 – Ordinamento Didattico

10.1. Il CdS ha durata triennale ed è basato su attività formative relative a sei tipologie: *di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, relazionali ed utili all'inserimento nel mondo del lavoro, prova finale.* Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di crediti formativi universitari (CFU), per un totale complessivo di 180 CFU, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

10.2. Il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Ordinamento didattico.

L'**Ordinamento Didattico** del CdS in TPALL riporta in allegato la tabella con la denominazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento ed i CFU attribuiti a ciascun settore (**Allegato A**), inclusi i 15 CFU del settore scientifico disciplinare del profilo professionale di riferimento (**MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate**) come previsto dal D.M. 270/2004.

10.3. Le attività formative individuate dall'ordinamento didattico sono organizzate in insegnamenti, che determinano gli esami che devono essere sostenuti per poter accedere alla prova finale. L'articolazione degli insegnamenti comprendente l'elenco dei moduli attivati, con l'indicazione dei SSD, è riportata nel **Piano degli studi** allegato al presente regolamento (**Allegato B**).

10.4. Tutti gli studenti in corso devono presentare il piano degli studi in modalità on-line mediante il sistema ESSE3. La presentazione del piano di studio on-line è obbligatoria e propedeutica a successive attività o atti di carriera (tra i quali: fascicolo elettronico dello studente, iscrizione agli appelli, verbalizzazione degli esami, rilevazione dell'opinione degli studenti).

10.5. Gli obiettivi formativi dei singoli corsi di insegnamento, gli obiettivi formativi delle attività professionalizzanti (tirocinio), le modalità con cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente, sono indicati, unitamente ai rispettivi link, sul sito web del Corso di Studi.

10.6. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il **Credito Formativo Universitario (CFU).**

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e dell'art. 6, comma 1, del D.I. 19 febbraio 2009, ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, comprese le ore di studio individuali. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è determinata dall'ordinamento didattico anche in relazione alla normativa vigente.

10.7. Il CCS può riconoscere come CFU le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello universitario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

Art. 11 - Manifesto degli studi di Ateneo e il Manifesto di Dipartimento

11.1 L'offerta formativa dell'Ateneo viene specificata nel Manifesto degli studi di Ateneo in cui vengono indicati:

a) i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi tra cui il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
b) il titolo di studio richiesto per l'accesso e le modalità per la valutazione della
c) preparazione iniziale degli studenti;
d) il numero di studenti ammissibili ai singoli corsi di studio laddove sia previsto il
e) numero programmato;
f) le date di inizio e termine e le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni,
g) immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
h) le date per le eventuali prove di ammissione ai corsi;
i) l'importo delle tasse e dei contributi.

11.2 Il Manifesto di Dipartimento, elaborato in coerenza con il Manifesto degli Studi di Ateneo, rappresenta lo strumento di realizzazione delle diverse attività didattiche avviate dai Dipartimenti. In particolare sono indicati, per ciascun corso di studio:

a) il piano di studio ufficiale con riferimento agli obiettivi formativi;
b) le eventuali propedeuticità;
c) i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
d) la data di inizio e fine delle lezioni;
e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

Art. 12 - Tipologia di attività didattiche

12.1. Le tipologie di attività didattica e la relativa a corrispondenza CFU/ore viene determinata nel modo seguente in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo:

-***lezione frontale*** in aula, ad 1 CFU corrispondono 7 ore di lezione;

-***esercitazioni di laboratorio*** (attività volte a chiarire i contenuti delle lezioni mediante lo sviluppo di applicazioni senza aggiungere ulteriori contenuti; sono associate alle lezioni e non esistono autonomamente), ad 1 CFU corrispondono 20 ore di attività in laboratorio;

-***tirocinio*** (attività di presenza operativa dell'allievo che si può realizzare anche esternamente e che prevede un'attività da svolgere, un tutor esterno responsabile della guida dell'allievo ed un tutor accademico che abbia funzione di garanzia dell'allievo rispetto ad utilizzazioni improprie; si conclude, di norma, con una relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta), ad 1 CFU corrispondono 25 ore di attività

-***laboratorio di progetto*** (attività in cui lo studente, con l'assistenza di un tutor, elabora un progetto sotto la guida di uno o più docenti di diverse discipline), ad 1 CFU corrispondono 20 ore di attività;

-***progetto*** (attività in cui l'allievo, individualmente o in gruppo, deve, elaborare autonomamente una soluzione progettuale sulla base di specifiche; il lavoro viene seguito da un tutor esperto), ad un CFU corrispondono 25 ore di attività;

-***seminari*** (attività incentrata, con la partecipazione attiva dell'allievo, al confronto e dibattito di tematiche inerenti il corso di studio) ad 1 CFU corrispondono 15 ore di attività

-***tesi*** (attività di sviluppo di un progetto o di una ricerca originale svolta dallo studente sotto la guida di uno o più relatori) ad 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro.

12.2. Si definisce "**insegnamento**" un insieme di lezioni a cui contribuiscono uno o più Settori Scientifico-Disciplinari che trattano specifici argomenti, generalmente organizzati in "**moduli disciplinari**", previsti dal curriculum formativo del CdS in TPALL. Le lezioni sono impartite agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, sulla base di un calendario didattico predefinito. L'insegnamento dà luogo ad unico esame di profitto individuale.

12.3. Le **esercitazioni, i laboratori professionalizzanti dello specifico profilo** e le **attività di didattica a piccoli gruppi** costituiscono una forma di didattica interattiva, indirizzata ad un piccolo numero di studenti. Tali attività sono di norma realizzate da un tutore, da un docente a contratto dello specifico profilo professionale il cui compito è seguire gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, e competenze utili all'esercizio della professione.

L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di stage formativo.

12.4 Il progetto formativo delle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie destina 6 CFU (distribuiti nel triennio in misura di 2 CFU/anno) per la partecipazione dello studente ad attività formative liberamente scelte (**Attività didattica opzionale** a scelta dello studente) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal CCS, realizzabili con lezioni ex-cathedra, esercitazioni pratiche, seminari, congressi e convegni, corsi di informatica, corsi di lingua straniera, corsi interattivi a piccoli gruppi, stages formativi in/presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie, fra i quali lo Studente esercita la propria personale opzione.

Fra le attività formative a scelta dello studente possono essere inseriti anche stages elettivi svolti in strutture di ricerca, in laboratori clinici, in laboratori di analisi chimica e/o chimico-fisica e in laboratori di igiene ambientale e/o industriale.

Gli studenti, nel formulare le opzioni, sono invitati ad operare scelte complessivamente coerenti con le aspettative di inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica.

La frequenza delle attività didattiche opzionali non deve interferire con la frequenza delle attività formative obbligatorie.

12.5. Il progetto formativo delle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie destina 6 CFU per la partecipazione dello studente ad attività formative riportate nell'Ordinamento Didattico come "**Altre attività**". Il Consiglio del Corso di Studi, su proposta della Commissione didattica, può accreditare ulteriori CFU, riconoscibili nell'ambito della tipologia "altre attività" e non già utilizzati per accrediti nella tipologia precedente, agli studenti in possesso di ulteriori abilità e competenze linguistiche documentate, a diversi livelli, da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia.

12.6. Il **Tirocinio Professionalizzante** è una forma di attività didattica obbligatoria (**tipologia B**, caratterizzante) che comporta per lo studente l'acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto.

Prevede lo svolgimento di 60 CFU affidate al SSD MED/50 ed un progetto di tirocinio incentrato sullo svolgimento di diverse esperienze caratterizzanti riconducibili agli specifici ambiti professionali del profilo professionale e propedeutiche all'acquisizione delle competenze distintive relative alle funzioni del profilo stesso.

12.6.1. Durante i tre anni del CdS, e per essere ammesso a sostenere l'esame finale, lo studente deve aver acquisito 60 CFU svolgendo attività professionalizzanti sotto la guida e la responsabilità diretta di un tutore professionale del profilo.

A tale scopo, lo studente deve svolgere delle attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture identificate dal CdS in coerenza con il progetto formativo predisposto, per periodi definiti e per il numero complessivo dei CFU stabiliti dall'Ordinamento Didattico.

12.6.2. Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva acquisizione di autonomia per lo studente.

Gli studenti sono di norma assegnati a sedi di tirocinio titolari di convenzioni ubicate generalmente in territorio di Area Vasta (Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena). Tali sedi possono essere Aziende e Enti pubblici o privati e studi professionali. La scelta delle sedi è ispirata a principi di qualità delle prestazioni erogate, attività di ricerca e produzione scientifica promossa, adesione del personale al processo formativo degli studenti, alla programmazione di formazione continua per il personale, alla dotazione organica di personale incaricato per il tutoraggio.

Gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, all'attuazione delle tutele in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ottemperanza del D.Lgs.81/08 e alle coperture assicurative sono regolamentate da apposite convenzioni.

12.6.3. Per l'accesso al periodo ed alle strutture in cui si svolge il tirocinio, lo studente deve essere in possesso dell'attestato di avvenuta formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rilasciato dall'Ateneo a seguito della frequenza al corso appositamente predisposto online secondo i requisiti ed i contenuti dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni nel 21 Dicembre 2011. Il corso sulla sicurezza da adito al riconoscimento di 1 CFU.

12.6.4. La competenza acquisita con l'attività di tirocinio è sottoposta a valutazione espressa in trentesimi, che concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l'acquisizione dei 60 CFU previsti dall'Ordinamento Didattico.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ogni corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione

Il CCdS può approvare su proposta del DADP forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l'intero anno accademico un numero di assenze non superiore al 30% del monte ore programmato o per gli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il termine del triennio accademico (vedasi anche art. 17 par.5).

Art. 13 – Frequenza alle attività didattiche e passaggi d'anno

13.1. Lo studente è tenuto a frequentare almeno il 75% di ogni attività didattica (modulo/disciplina) prevista dal curriculum. Le attività formativa professionalizzanti (tirocinio) richiedono il 100% della frequenza; può essere derogato come debito da colmare l'anno successivo una percentuale di assenze inferiore al 30% del monte ore complessivo previsto dal piano degli studi.

13.2. La frequenza viene verificata dai docenti, dai tutors e dalle guide di tirocinio, adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCdS. L'attestazione di frequenza al tirocinio "sul campo" viene apposta su apposita modulistica. In assenza di comunicazioni da parte dei docenti, lo studente si intende ammesso a sostenere l'esame del relativo insegnamento

13.3. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". È consentito il passaggio da un anno al successivo agli studenti che abbiano superato l'esame di tirocinio e ottenuto l'attestato di frequenza di almeno i 2/3 degli insegnamenti di quell'anno ma con l'obbligo di recuperare la frequenza delle discipline per le quali non ne abbiano ottenutol'attestazione.

13.4. Lo studente che non abbia ottenuto uno o entrambi i requisiti del punto 13.3, nel successivo anno accademico viene iscritto come "**ripetente**" dell'anno di corso di cui non si sono ottenuti i requisiti, con l'obbligo di recuperarlo/i.

13.5. Lo studente si considera "**fuori corso**" quando, avendo frequentato tutti gli anni di corso (3) previsti dall'ordinamento didattico, non ha completato le relative attività formative ed acquisito i connessi crediti formativi.

13.6. Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata legale del corso non abbia sostenuto esami previsti dall'ordinamento didattico decade dagli studi, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. I CFU acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.

Per le eccezioni a quanto qui previsto si integra e si rimanda all'art. 32 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

13.7. Non sono previste propedeuticità nel superamento degli esami previsti dal CdS. Lo studente deve, comunque, aver superato l'esame annuale di tirocinio entro il 30 ottobre per potersi iscrivere "in corso" all'anno accademico successivo.

Art. 14 - Impegno didattico dei Docenti

14.1 I docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più corsi di Laurea.

14.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, sono ripartite in modo da assicurare le attività didattico-formative, e la piena utilizzazione dei Docenti, con un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

14.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento.

14.4 Ogni docente garantisce il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno. In particolare deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

14.5 I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del CCdS e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

14.6 Ciascun docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro delle lezioni predisposto sulla piattaforma ESSE3, con modalità stabilite dal regolamento didattico di ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte.

Analogamente dovrà essere indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale nell'apposito diario predisposto sulla stessa piattaforma informatica.

Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Direttore o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, previa chiusura ed apposizione di firma digitale.

Art. 15 - Requisiti per la docenza non universitaria

15.1 L'attribuzione della titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante prevede prioritariamente:

- Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento;
- Altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l'insegnamento richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa);

- Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale;
- Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
- Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l'insegnamento

15.2 Il CCdS ai sensi delle norme vigenti deve esprimersi in relazione al curriculum scientifico-professionale di chi abbia presentato domanda/disponibilità alla didattica.

15.3 L'affidamento della titolarità dell'insegnamento viene deliberata dal CCdS ai sensi delle norme vigenti.

Art. 16 - Verifica dell'apprendimento e valutazione del profitto

16.1. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il Regolamento di Ateneo.

I criteri di valutazione dell'apprendimento degli studenti dovranno consentire di misurare le conoscenze, le capacità e le abilità richieste per il conseguimento del titolo e puntualizzate nei cinque descrittori della conferenza di Dublino previsti per le lauree triennali.

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà certificato attraverso il superamento delle verifiche di esame, in forma scritta e/o orale e/o pratica, per ogni insegnamento del corso di studio, con la conseguente acquisizione dei relativi CFU.

16.2. Gli Insegnamenti sono costituiti da uno o più moduli didattici coordinati, svolti anche da più docenti, con un unico esame di profitto, la cui votazione è espressa in trentesimi. Ogni insegnamento dà luogo ad un unico esame.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso due modalità:

- Le valutazioni formative (**in itinere**) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti dell'insegnamento a cui si riferiscono. Le verifiche in itinere possono essere valutate come prove parziali che concorrono all'attribuzione del voto finale dell'esame di profitto del rispettivo Insegnamento.

- Le valutazioni certificative con firma digitale (**esami di profitto**) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

16.3. Il numero complessivo degli esami, comprendenti gli esami annuali di tirocinio con voto, è di 19 nei tre anni, escluse le verifiche delle attività formative a scelta dello studente e i (3) laboratori professionalizzanti.

16.3.1 Le modalità di verifica del profitto sono stabilite autonomamente dai docenti di ciascun Insegnamento attenendosi al principio che gli obiettivi e i contenuti della verifica devono

corrispondere ai programmi resi noti all'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il corso.

16.3.2. Le modalità di verifica vengono rese note insieme ai programmi e sono pubblicate annualmente per ciascun insegnamento nel "Syllabus" di ciascun corso, privilegiando l'integrazione dei programmi fra moduli che compongono lo stesso insegnamento. I docenti pubblicano i loro programmi all'inizio dei corsi, tenendo conto delle esigenze curriculari, distinti per aree di apprendimento, con l'indicazione delle competenze da acquisire, facendo esplicito riferimento alle competenze e ai descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento.

16.4. Il calendario degli esami di profitto viene definito dal Dipartimento e reso noto sul sito web del corso, mediante appositi link che rimandano ai singoli insegnamenti. In particolare, il calendario degli esami di profitto è pubblicato sul sito dell'università attraverso la piattaforma ESSE3.

16.5. Le **commissioni d'esame** sono costituite da almeno due docenti afferenti all'Insegnamento e possono prevedere la presenza di cultori della materia (in misura non superiore ad un terzo del numero di componenti la commissione) e/o docenti a contratto.
L'esame annuale di tirocinio si svolge alla presenza di una commissione presieduta dal Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e composta da altri due docenti del profilo o da cultori della materia appartenenti allo specifico profilo; il presidente può partecipare come membro della commissione.

16.6. Le **altre attività**, di cui all'art.10 comma 5 lettere d), e) del Decreto Ministeriale n° 270/2004, quali informatica, attività seminariali e laboratori vengono verificate attraverso colloqui e/o prove scritte e/o prove pratiche e rilascio di relative idoneità.

Art. 17 - Modalità di svolgimento e verifica delle attività formative professionalizzanti

17.1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti (tirocinio) sono approvate dal CCdS su proposta del DADP del CdS e comportano la stesura di un "patto di tirocinio" fra lo studente e l'Ente ospitante. I contenuti del tirocinio professionalizzante sono definiti nell'**Allegato C** al presente Regolamento.

Tali attività devono svolgersi attraverso forme di didattica attiva prima riportate, sotto la responsabilità del DADP che deve avvalersi di tutor/guide di tirocinio qualificati allo scopo di favorire l'apprendimento di competenze necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale ed operativa adeguate allo svolgimento delle funzioni ed attività del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Il tirocinio è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto e in contesti sanitari/aziendali specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale. L'apprendimento avviene attraverso la sperimentazione pratica, l'integrazione del sapere teorico-disciplinare con la prassi operativa professionale; ha come finalità quelle di sviluppare competenze professionali, l'identità e appartenenza professionale e rappresenta anche una pre-socializzazione al mondo del lavoro.

Le strategie per l'insegnamento e l'apprendimento in tirocinio si devono basare sui seguenti principi pedagogici:

- passaggio dell'enfasi storica sull'addestramento ad un modello di apprendimento dall'esperienza
- responsabilizzazione dello studente applicando i principi dell'apprendimento degli adulti
- trasparenza del processo di valutazione
- personalizzazione delle esperienze di tirocinio
- rispetto del diritto di privacy dello studente, i tutor e i supervisori gestiscono con riservatezza le informazioni sullo sviluppo delle performance dello studente che vengono utilizzati a scopo formativo.

L'apprendimento per esperienza presuppone le seguenti condizioni:

- simulazioni/esercitazioni/case study in ambiente protetto
- immersione in un contesto lavorativo
- osservazione e riflessione sulle attività svolte da professionisti esperti
- possibilità di sperimentarsi in competenze professionali core con progressiva assunzione di responsabilità
- supervisione tutoriale dell'esperto attraverso i feedback di apprendimento

Il processo di apprendimento in tirocinio si articola secondo le seguenti fasi che hanno caratteristica di un processo a spirale (ritorno continuo alla fase precedente in caso di bisogno):

- prerequisiti teorici;
- sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza, da esercitazioni e simulazioni
- esperienza diretta con sessioni di riflessione e rielaborazione dell'esperienza e feedback costanti

Il progetto formativo deve essere documentato e presentato ai soggetti coinvolti. Deve contenere informazioni riguardo all'alternanza della teoria con il tirocinio, gli obiettivi educativi, standard attesi, modalità di valutazione, principi- modello pedagogico e di tutorato cui si ispira il progetto di tirocinio.

17.2. Le attività formative professionalizzanti (tirocinio) sono valutate attraverso **tre esami**, uno per ciascun anno di corso, da svolgersi mediante verifiche orali e/o scritte e/o pratiche. Verrà inoltre valutata la relazione circostanziata dell'attività redatta dal tirocinante. Sono ammessi all'esame delle attività formative professionalizzanti gli studenti che abbiano frequentato regolarmente le esperienze pianificate, riportando tutte le relative valutazioni positive

Alla valutazione finale, pertanto, concorrono: gli esiti delle simulazioni/esercitazioni in itinere con i professionisti delle AUSL/ARPAE/settore privato programmate durante l'anno accademico, la relazione finale del tirocinio sul campo effettuato e il giudizio (valutazione formativa) espresso dal tutor, in collaborazione con le guide sul campo, a conclusione del periodo di tirocinio.

L'esame di tirocinio ha una impostazione di tipo multi-metodo e consiste nella presentazione alla commissione e ai colleghi da parte dello studente di materiale che sintetizza i punti di rilievo dell'esperienza di tirocinio vissuta al fine di evidenziarne gli apprendimenti (osservazioni, finalità e obiettivi, metodologia, collegamenti tra gli apprendimenti teorici e l'esperienza pratica "sul campo"...). Successivamente la commissione esaminatrice si fa promotrice di una discussione sugli aspetti metodologici che caratterizzano la professione, anche con il contributo di casi/simulazioni, stimolando i collegamenti con le attività professionalizzanti effettuate e con gli apprendimenti degli insegnamenti caratterizzanti connessi alle esperienze di tirocinio

17.3. La valutazione finale delle attività formative professionalizzanti viene effettuata da una Commissione di almeno tre membri, presieduta dal DADP, da due docenti afferenti al profilo professionale Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o da cultori della materia dello specifico profilo professionale.

17.4. Lo studente che non superi positivamente l'esame finale di tirocinio entro la sessione di settembre non è ammesso al tirocinio dell'anno successivo e dovrà recuperare il debito formativo.

Qualora la valutazione di un'esperienza di tirocinio in un determinato ambito professionale risulti negativa, ovvero non venga raggiunto lo standard formativo minimo previsto, questa potrà essere riprogrammata nel medesimo ambito professionale per massimo 1 volta. Fermo restando il limite di una sola opportunità di riprogrammazione nel medesimo ambito professionale, nell'intero corso degli studi è ammesso un numero massimo pari a 3 riprogrammazioni delle esperienze di tirocinio con risultato negativo.

Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il Consiglio di Corso di Studi può prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia pari o superiore a tre anni.

17.5. Il **recupero delle assenze** viene stabilito dal DADP, in collaborazione con i tutor didattici, sentito il parere del Presidente del CdS, prima dell'esame annuale delle attività professionalizzanti; qualora il tirocinio non risultasse recuperato lo studente dovrà ripetere l'anno.

Nel caso in cui, per gravi motivi non sia stato possibile recuperare tutte le assenze entro la data dell'esame delle attività formative professionalizzanti, è ammesso all'esame anche lo studente che abbia riportato tutte le valutazioni positive e accumulato non più del 30% dei giorni di assenza. In caso di superamento dell'esame, permane l'obbligo da parte dello studente di recuperare le giornate di tirocinio mancanti secondo le modalità stabilite dal DADP.

Art. 18 – Calendario didattico e sessioni di esame

18.1 Il **Calendario didattico** viene pubblicato ogni Anno Accademico sul sito web del corso di laurea ed è redatto nel rispetto del Regolamento generale di Ateneo. Entro il 31 marzo di ogni anno il Dipartimento stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per CdS per l'anno accademico successivo.

L'inizio delle lezioni, di norma, è previsto per il secondo e terzo anno di corso il 1° di ottobre mentre per il primo anno è in genere ritardato alla metà del medesimo mese per consentire la pubblicazione dei risultati del test di ammissione e l'immatricolazione degli studenti in base anche agli scorrimenti delle graduatorie.

Il termine delle lezioni è in genere fissato nel mese di giugno dell'anno solare successivo.
I **periodi di lezione** si distribuiscono in due semestri (ottobre–gennaio e marzo–giugno) e sono intercalati da finestre temporali dedicate a sessioni di esami e alla frequenza dei tirocini professionalizzanti.

18.2 Le **sessioni d'esame** previste in ogni anno accademico sono elencate di seguito:

- **Febbraio - Aprile** (sessione anticipata/straordinaria)
- **Giugno, Luglio** (sessione estiva)
- **Settembre** (sessione autunnale)
- **Dicembre, Gennaio** (prolungamento sessione autunnale)

Il numero annuale degli **appelli d'esame** non deve essere inferiore a sette, distribuiti in quattro sessioni nel corso dell'anno e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione; gli esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso non possono sovrapporsi.

L'esame annuale di tirocinio si svolge **di norma in due sessioni distinte**, la prima a metà luglio e la seconda entro la fine di settembre. È prevista una sessione di esame delle attività formative professionalizzanti nell'appello di febbraio solo per gli studenti del terzo anno che abbiano acquisito tutte le firme di frequenza e per gli studenti fuori corso.

18.3 Il Presidente della Commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, e al Presidente del Consiglio di corso di studio, con le relative motivazioni.
Le date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

Lo studente deve sostenere gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni.

Non sono consentiti appelli d'esame durante i periodi di svolgimento delle lezioni. I docenti possono tuttavia accertare l'apprendimento mediante prove in itinere, prevedendo comunque una prova finale sull'intero programma del corso.
Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso" e per gli studenti del terzo anno di corso che abbiano terminato la frequenza delle lezioni del secondo semestre.

18.4 Per ogni anno accademico sono previste due sessioni di laurea (prova finale) nei mesi di aprile e novembre; le date di svolgimento delle prove per l'anno accademico successivo vengono definite

dal CCdS entro il 31 marzo contestualmente alla definizione del calendario didattico, in accordo con le disposizioni ministeriali

Art 19 - Prova finale

19.1. Per l'ammissione alla prova finale del CdS, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito tutti i CFU relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Curriculum (175 CFU). Al fine di consentire la corretta gestione burocratica delle sessioni di laurea, i candidati devono necessariamente avere superato tutti gli esami di profitto, e provveduto alla consegna della tesi (sia di tipo sperimentale che di tipo compilativo), almeno 12 giorni prima della loro Prova Finale.

19.2 La laurea in Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si consegue con il superamento di una prova finale consistente nella redazione e discussione di un elaborato di tesi (sperimentale o compilativo) e nella dimostrazione di capacità relative alla pratica professionale.

La prova finale si svolge in due sessioni nei periodi e nei modi prescritti da apposito Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute, davanti a una Commissione costituita ai sensi dell'art. 7, comma 4, Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009.

Il Presidente nomina un Correlatore fra i membri della Commissione per ciascuno dei candidati, di norma almeno un mese prima della discussione dell'elaborato. Il Correlatore introduce la discussione al termine dell'esposizione del candidato a cui è stato assegnato.

Lo Studente ha a disposizione un numero complessivo di 5 CFU stabilito dall'Offerta formativa del Corso, come specificata nella Programmazione didattica, da dedicare ad attività formative in preparazione alla Prova Finale.

19.3. La prova finale, che ha valore d'Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, consiste ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, nella dimostrazione di abilità professionali (prova pratica) e nella discussione di una dissertazione scritta (tesi). La prova è sostenuta davanti ad una Commissione nominata dal Rettore, composta di norma da un numero di membri variabile da un minimo di 7 a un massimo di 11 (di cui non meno di 2 indicati dal Collegio UNPISI), individuata da apposito decreto del Ministero dell'Università, di concerto con il Ministero della Sanità.

Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo (Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009.)

19.4. A determinare il voto di laurea contribuiscono: la media ponderata dei voti degli esami, la valutazione della prova finale (prova pratica e dissertazione di tesi), la durata della carriera (in corso/ fuori corso). Il voto viene espresso in centodecimi; ai candidati più meritevoli può essere conferita la votazione di centodieci e lode per decisione unanime della Commissione.

In particolare, il voto verrà determinato calcolando la media aritmetica (espressa in trentesimi) della:

- Prova pratica: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30. In caso di valutazione insufficiente (inferiore a 18/30) della prova pratica, l'esame si interrompe e va ripetuto in una seduta successiva.
- Dissertazione della Tesi: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30.

L'esame della Prova Finale si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110.

Il voto della Prova pratica e il voto della dissertazione della Tesi vanno espressi nel Verbale della Prova pratica e nel Verbale della dissertazione della Tesi, riportando la media aritmetica risultante dalle due prove.

Il voto della Prova Finale (espresso in trentesimi) determina il punteggio da attribuire per la Prova Finale (da 1 a 10), come da tabella sotto riportata:

Intervallo voto prova finale	Intervallo punteggio da attribuire
da 18/30 a 22/30	da 1 a 3 punti
da 23/30 a 26/30	da 4 a 7 punti
da 27/30 a 30/30	da 8 a 10 punti

Il laureato Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può accedere senza alcun debito formativo al corso di laurea specialistica in Discipline sanitarie della prevenzione.

19.5 Si integra il presente Regolamento con il documento "REGOLAMENTO RECANTE LE NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI DA PARTE DEI CANDIDATI E DEI LORO FAMILIARI DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA".

Art. 20 - Valutazione dell'attività didattica

20.1 Come previsto nello Statuto, il Direttore sottopone annualmente al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione, una relazione sull'attività didattica del Dipartimento, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dai CCdS e dal Comitato paritetico per la didattica.

20.2 Ciascun CdS è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

a. l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;

b. la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;

c. la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;

d. l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;

e. il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Comitato Didattico, la performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;

f. la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;

g. l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;

h. il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

i. La Commissione paritetica Docenti e Studenti (CPDS), in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti, discussa in CPDS e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Titolo VI – Norme finali e transitorie

Art. 21- Entrata in vigore e validità del regolamento

21.1. Il presente Regolamento didattico entra in vigore con la coorte di studenti immatricolati nell' anno accademico 2018/2019 e rimane valido per ogni coorte per un periodo almeno pari al numero di anni di durata normale del corso di studio o comunque sino all'emanazione del successivo regolamento.

21.2. Su richiesta degli studenti, il Consiglio di Dipartimento si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento.